

COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE

(Provincia di Pistoia)

C.F. - P.I. 00185430477

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**NUM. 10 DEL 01-03-2012**

Oggetto : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONE D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012.-

L'anno 2012, il giorno 1 del mese di Marzo, alle ore 15:47, nella SALA CONSILIARE DEL PALAZZO COMUNALE DI SERRAVALLE PISTOIESE, alla prima convocazione che e' stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Presenti	Assenti
MOCHI RENZO	BOLOGNINI ERMANO
RAFANELLI PATRIZIO	BARDELLI ROBERTO
MARCANTI MICHELA	LA PIETRA PATRIZIO
SANTUCCI LUCA	DOLFI FABIO
RAFANELLI GRAZIANO	
QUERCI SIMONA	
MUNGAI EUGENIO PATRIZIO	
MONTINI MASSIMILIANO	
CATALANO GIANFILIPPO	
CECCARELLI ANDREA LUCA	
FEDI DANIELE	
INNOCENTI GERARDO	
FEBBRUARI BARBARA	
GARGINI LUIGI	
GORBI BEATRICE	
TINTORI SAVERIO	
TABARIN ANTONIO	

Assegnati n. 21 Presenti n. 17
In carica 21 Assenti 4

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale

Presiede il Sig. Renzo MOCHI nella sua qualità di Sindaco

Partecipa il Dott. Fernando FRANCIONE in qualità di Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale

Scrutatori nominati per la presente seduta i Sigg. Consiglieri: Montini, Ceccarelli, Gorbi

La seduta e' pubblica

IL SINDACO : MOCHI RENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE : DOTT. FERNANDO FRANCIONE

Dibattito: vedi allegato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D. Lgs nr. 23 del 14.03.2011 recante disposizioni in materia di federalismo municipale ed in particolare gli articoli 8 e 9 che disciplinano l'Imposta Municipale Propria;

Visto il D.L. nr. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 nr. 214, che prevede l'anticipazione della istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 nr. 446, che consente ai Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Rilevato che, ai sensi del comma 2 dell'art. 13 del citato decreto, l'imposta ha come presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D. Lgs 504/1992 e rilevato che i commi successivi dello stesso articolo determinano le modalità applicative del tributo nelle singole fattispecie impositive;

Rilevato che il comma 6 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 stabilisce l'aliquota base dell'imposta nella misura dello 0,76%, mentre i commi dal 7 al 9 determinano le aliquote ridotte per usi particolari degli immobili, quali l'abitazione principale e pertinenze, i fabbricati rurali ad uso strumentale, gli immobili non produttivi di reddito fondiario, gli immobili posseduti da soggetti passivi IRES, gli immobili locati;

Vista la facoltà data al Comune dal il più volte citato art. 13 di determinare autonomamente le aliquote, aumentatole o diminuendole entro i limiti stabiliti dai commi 6-7-8-9;

Valutato opportuno applicare le aliquote stabilite dal decreto legge 6 dicembre 2011 nr. 201, senza avvalersi della possibilità di modifica, in aumento o diminuzione, relativamente alle seguenti aliquote: di base, per abitazione principale, per fabbricati rurali ad uso strumentale, per immobili non produttivi di reddito fondiario e per immobili posseduti da soggetti passivi IRES;

Considerato che l'ente intende agevolare i proprietari di abitazioni, disponibili a locare, i propri immobili con contratto regolarmente registrato a soggetti che le utilizzano come abitazione principale e vi risiedono;

Ritenuto pertanto, di avvalersi di quanto disposto dal comma 9 dell'art. 13 del D. L. 06.12.2011 nr. 201, e quindi di stabilire l'aliquota ridotta nella misura del 0,41% a favore degli immobili di cui al punto precedente;

Ritenuto quindi di determinare le aliquote come segue:

- ALIQUOTA DI BASE.....0,76%
- ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE 0,40%
- ALIQUOTA PER IMMOBILI LOCATI COME ABITAZIONE PRINCIPALE E CON CONTRATTO REGISTRATO.....0,41%

- ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE....0,20%
- ALIQUOTA PER IMMOBILI NON PRODUTTIVI
DI REDDITO FONDIARIO 0,76%
- ALIQUOTA PER IMMOBILI POSSEDUTI DA
SOGGETTI PASSIVI I.R.E.S.....0,76%

Considerato che in merito alla detrazione per abitazione principale il Comune recepisce ed applica il comma 10 dell'art. 13 del D.L. 6.12.2011 nr. 201 che determina la misura di € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione, con una maggiorazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e anagraficamente residente in tale unità immobiliare, con un massimo di complessivi € 400,00;

Richiamato l'art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006, il quale si occupa del termine entro il quale gli enti locali deliberano le tariffe, e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, confermando quanto già stabilito dal Tuel e dall'art. 53, comma 16 della Legge 388, e cioè che le stesse devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione dell'esercizio nel quale le stesse verranno applicate;

Visto il D. M. del 21.12.2011 (pubblicato in G.U. nr. 304 del 31.12.2011) che ha differito al 31/03/2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012;

Visto il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria approvato dal Consiglio Comunale;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Legs. 18.08.2000 nr. 267;

Acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del citato D.Legs. nr. 267/2000;

Con voti favorevoli nr. 13, contrari nr. 0 ed astenuti nr. 4 (Gargini, Gorbi, Tintori, Tabarin) resi in forma palese dai nr. 17 consiglieri presenti;

DELIBERA

1) di determinare, le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012 :

- ALIQUOTA DI BASE.....0,76%
- ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE 0,40%
- ALIQUOTA PER IMMOBILI LOCATI COME ABITAZIONE
PRINCIPALE E CON CONTRATTO REGISTRATO.....0,41%
- ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE...0,20%
- ALIQUOTA PER IMMOBILI NON PRODUTTIVI
DI REDDITO FONDIARIO 0,76%
- ALIQUOTA PER IMMOBILI POSSEDUTI DA
SOGGETTI PASSIVI I.R.E.S.....0,76%

2) di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la

destinazione, con una maggiorazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e anagraficamente residente in tale unità immobiliare, con un massimo di complessivi € 400,00;

- 3) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo la previsione normativa di cui all'art. 13 comma 15 del D.L. nr. 201 del 06.12.2011, convertito nella Legge nr. 214 del 22.12.2011.

Con successiva votazione palese unanime, la presente deliberazione è dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Renzo MOCHI

Il Segretario Comunale
Dott. Fernando FRANCIONE

